

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 158/10<sup>a</sup>


3<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

Progetto di Legge d'iniziativa dei Consiglieri Regionali Orlandino Greco, Mauro D'Acri, Francesco D'Agostino, \_\_\_\_\_ e Franco Sergio, recante: "Misure per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale"

Reggio Calabria, li


On. Orlandino Greco




On. Mauro D'Acri



On. Francesco D'Agostino



On. Franco Sergio



Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 27037 del 05.07.16

Classificazione 02.05

Relazione sulla proposta di legge regionale presentata dai Consiglieri Greco Orlandino, D'Acri Mauro, D'Agostino Francesco e Sergio Franco (Gruppo Oliverio Presidente) avente ad oggetto: *"Misure per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale"*.

La "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", l. n. 383 del 7 dicembre 2000, come stabilito dall'art. 1 (Finalità e oggetto della legge) "detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le provincie autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti". Lo stesso articolo, infatti, "nel riconoscere il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito (...) ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia."

Il riferimento soggettivo inerisce le associazioni dedite alla promozione sociale, indipendentemente dalla forma giuridica di costituzione. Nel novero dei soggetti a cui la norma mira ad ascrivere la disciplina figurano le associazioni riconosciute, le associazioni non riconosciute, i movimenti, i gruppi, i coordinamenti degli stessi e le federazioni. Al fine di esser ricompresi nella categoria di soggetti cui la disciplina si rivolge, tali persone giuridiche dovranno esser accomunate, sul versante operativo, dallo svolgimento continuativo di attività di utilità e ritorno sociale indirizzate a favore di associati o di terzi, senza alcuna finalità lucrativa e "nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati".

E' inoltre opportuno rimarcare che l'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare qualsivoglia convenzione nell'interazione con enti pubblici e per usufruire dei benefici previsti dalla legge 383/2000 e dalle leggi regionali e provinciali all'uopo adottate.

La medesima legge istituisce inoltre l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo demandando nuovamente alle Regioni il compito di costituire osservatori regionali per l'associazionismo, la cui disciplina delle funzioni e delle modalità di funzionamento sarà ripartita alla competenza legislativa propria delle Regioni. La legge attribuisce dunque alle singole Regioni il compito di disciplinare

l'ordinamento delle associazioni impegnate nel sociale e di istituire dei Registri su Scala Regionale - come strumento di raccordo- e un istituto di supervisione, quale l'Osservatorio Regionale.

La regione Calabria, adeguandosi correntemente alle leggi Quadro sul volontariato (n. 266. 11 agosto 1981), possiede un registro del volontariato, ma contrariamente ad altre Regioni non ha ancora provveduto all'adozione di una normativa attuativa della Legge n. 383/2000.

Risultando necessaria l'implementazione al fine di colmare un assetto inorganico e deficitario, si è a più riprese ritenuto essenziale l'intervento tempestivo del legislatore regionale per disciplinare la materia delle associazioni dedite alla promozione sociale con particolare riguardo all'istituzione, nel territorio calabrese, dei registri e degli osservatori di cui sopra.

La presente proposta di legge risponde, dunque, all'esigenza di colmare questa lacuna normativa.

In particolare l'art. 1 disciplina la finalità e l'oggetto della presente legge riconoscendo il valore delle associazioni di promozione sociale quale espressione dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'art. 2 detta una definizione puntuale delle associazioni di promozione sociale. L'art. 3 riguarda l'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni. L'art. 4 specifica le risorse economiche delle associazioni di promozione sociale. L'art. 5 riguarda la ricezione da parte delle associazioni di donazioni, lasciti testamentari, ecc. L'art. 6 è dedicato alle prestazioni degli associati. L'art. 7 si riferisce alla rappresentanza legale. L'art. 8 prevede l'istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L'art. 9 è dedicato alla sezione regionale del registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L'art. 10, invece, prevede la sezione provinciale del registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L'art. 11 è dedicato alle procedure per l'iscrizione al registro regionale. L'art. 12 elenca le condizioni di cancellazione dal registro regionale. L'art. 13 riguarda i ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni ed alle cancellazioni. L'art. 14 istituisce l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale. L'art. 15 illustra il funzionamento e le attribuzioni dell'Osservatorio. L'art. 16 disciplina i rapporti Regione ed enti locali. L'art. 17 specifica le forme di sostegno dell'associazionismo sociale. L'art. 18 prevede la fornitura di spazi e attrezzature. L'art. 19 è

dedicato al diritto di partecipazione e di informazione delle associazioni iscritte nel registro regionale. L'art. 20 regola la formazione l'aggiornamento e qualificazione degli associati e delle associazioni. L'art. 21, invece, prevede la possibilità per la Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici di stipulare convenzioni con le associazioni iscritte nei registri di cui alla presente legge. L'art. 22 disciplina l'obbligo per le associazioni che godono dei contributi pubblici di presentare un rendiconto all'ente concedente il suddetto contributo. L'art. 23 disciplina l'attività di controllo. L'art. 24, è dedicato **alle disposizioni finanziarie**. L'art. 25 riguarda la norma finale. L'art. 26, infine, regola l'entrata in vigore della legge.

**Relazione tecnico finanziaria**  
**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

La presente legge produce un significativo impatto finanziario sul bilancio regionale che può essere complessivamente sintetizzato nel seguente quadro di riepilogo, che illustra gli oneri finanziari e a regime derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui trattasi, i criteri di quantificazione degli oneri, in termini di nuove spese per il bilancio regionale, e le relative fonti di copertura.

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**  
*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

**La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa

*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

*Nella colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

*Nella colonna 5* si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 – Oneri finanziari anno 2016**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione oneri finanziari</b>	<b>Tipologia Corrente o Investimento</b>	<b>Carattere Temporale Annuale o Pluriennale</b>	<b>Importo</b>
4, comma 1, lett. d)	Contributi regionali per il funzionamento e l'attività delle associazioni di promozione sociale	C	P	50.000,00 €
15, comma 4	Spese per rimborsi componenti dell'Osservatorio regionale	C	P	5.460,00 €
17	Forme di sostegno dell'associazionismo sociale: contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro regionale per la realizzazione di progetti specifici	C	P	100.000,00 €
20	Corsi di formazione	C	P	100.000,00

## Oneri finanziari a regime 2017 – 2018

Articolo	Descrizione oneri finanziari	C/I	A/P	Anno 2017	Anno 2018
4, comma 1, lett. d)	Contributi regionali per il funzionamento e l'attività delle associazioni di promozione sociale	C	P	50.000,00 €	50.000,00 €
15, comma 4	Spese per rimborsi componenti dell'Osservatorio regionale	C	P	5.460,00 €	5.460,00 €
17	Forme di sostegno dell'associazionismo sociale: contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro regionale per la realizzazione di progetti specifici	C	P	100.000,00 €	100.000,00 €
20	Corsi di formazione	C	P	100.000,00	100.000,00

### Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori.

In ordine ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari, in termini di nuove o maggiori spese a valere sul bilancio regionale, si esplicita quanto segue.

Relativamente all'art. 4, comma 1, lett. d), si è condotta una stima di contributi concessi dalle Regioni alle associazioni di promozione sociale per finalità similari. Calcolando una media di tali importi è possibile quantificare una spesa di 50.000 euro annuali.

In relazione all'articolo 8, si precisa che l'istituzione del Registro delle associazioni di promozione sociale non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo per la Regione, in quanto l'amministrazione regionale adempirà al nuovo compito con le risorse umane, finanziarie e gestionali a disposizione, già previste a legislazione vigente negli appositi capitoli inerenti alle spese di funzionamento della Giunta regionale allocate nel Programma U.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 2016-2018.

Relativamente all'art. 15, comma 4, per le spese di costituzione e di funzionamento dell'Osservatorio regionale, occorre sottolineare che l'istituzione di tale organismo non implica alcun onere aggiuntivo per il bilancio regionale, in quanto avrà sede presso il dipartimento regionale competente in materia, Dipartimento delle politiche sociali della Regione, che assicurerà il necessario supporto tecnico (messa a disposizione dei locali, cancelleria, personale amministrativo, ecc.). Tuttavia, sebbene non venga riconosciuto ai componenti alcun gettone di presenza per la

partecipazione alle riunioni, è previsto un rimborso spese di viaggio che può essere stimato complessivamente in euro 5.460,00. Tale importo scaturisce dall'ipotesi di corrispondere a ciascun componente (13, escludendo dai rimborsi un componente della Giunta Regionale nominato dal Presidente, ed il segretario nella persona del responsabile dell'ufficio regionale Politiche Sociali, i quali già accedono alla copertura delle spese per il funzionamento della Giunta, negli appositi capitoli di spesa per il personale della Giunta regionale) un rimborso forfettario secondo quanto previsto dal disciplinare del trattamento di trasferta del personale dipendente della Giunta regionale (30 euro circa per il rimborso di un pasto, per le trasferte non inferiori a otto ore, ed euro 40 per le indennità chilometriche, per complessive 70 euro), e supponendo la convocazione del Comitato una volta ogni bimestre, per un totale di 6 riunioni annuali.

Per la quantificazione dei contributi di cui all'articolo 17, Forme di sostegno dell'associazionismo sociale: contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro regionale per la realizzazione di progetti specifici, si sono assunti quali parametri di base i contributi concessi, mediante bandi, da alcune regioni alle associazioni di promozione sociale ubicate nel loro territorio. In particolare, tenuto conto dei bandi pubblicati da altre Regioni, il contributo concedibile può essere stimato tra un minimo di Euro 5.000 e un massimo di 10.000. Pertanto, considerata congrua una dotazione finanziaria di Euro 100.000, è possibile realizzare da 10 a 20 progetti.

Infine, in relazione all'articolo 20, che disciplina eventuali corsi di formazione e di aggiornamento rivolti agli operatori e agli associati delle associazioni di promozione sociale, si è stimato un costo complessivo di Euro 100.000 per le attività di formazione, aggiornamento, informatizzazione, che consentirà di formare 100 operatori.

## Tabella 2 - Copertura finanziaria

Sono indicati la Missione/Programma e il capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente o di parte capitale;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta a Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Articolo che genera spesa	Programma - Capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Artt 4,15,17	Programma U.12.07 - U0433110302 "Fondo regionale per le politiche sociali"	155.460,00€	155.460,00€	155.460,00€

In relazione all'articolo 20, considerata la coerenza dell'attività svolta dalle associazioni di promozione sociale con le finalità perseguite dai fondi strutturali, per la parte inerente la realizzazione di progetti di inclusione sociale, è possibile impiegare risorse comunitarie del Por Calabria FSE della nuova programmazione 2014-2020. E, per quanto compatibile con la normativa nazionale vigente (legge 383/2000), impiegare ulteriori risorse statali a copertura degli interventi.

Segue articolato della proposta di legge

*“Misure per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale”.*

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO**

### *Art. 1*

#### *Finalità e oggetto*

1. La Regione Calabria, nell’ambito delle proprie finalità in materia delle politiche sociali, riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne apprezza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale, in attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

2. La presente legge:

- a) determina i criteri e le modalità con cui la Regione riconosce il valore dell’associazionismo di promozione sociale e ne segue lo sviluppo;
- b) istituisce, come strumento di identificazione delle associazioni, il registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- c) istituisce l’Osservatorio regionale per l’associazionismo di promozione sociale come istituto di supervisione e coordinamento delle stesse;
- d) disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale al fine di intensificare e istituzionalizzare l’interazione.

### *Art. 2*

#### *Definizione di associazione di promozione sociale*

- 1. Sono considerate, ai fini della presente legge "associazioni di promozione sociale" le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e con lo scopo di recare benefici diretti o indiretti ai singoli e alla collettività.
- 2. Non rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge :
  - a) i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 383 del 2000;
  - b) i soggetti rientranti nella definizione di cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 e della legge regionale 17 agosto 2009 n. 28 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale";
  - c) le associazioni di volontariato ai sensi della legge 266/1991 e della legge regionale del 26 luglio 2012 n. 33 "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato".

### *Art. 3*

#### *Atto costitutivo e statuto*

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto regolarmente registrato e sono dotate di uno statuto che ne garantisce l’autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale, nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale.

2. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l’oggetto sociale;

- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

#### *Art. 4*

#### ***Risorse economiche***

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche, per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività, derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati testamentari;
- c) contributi di organismi internazionali e dell'Unione europea;
- d) contributi dello Stato, della Regione, degli Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere *b), c), d), e)*, nonché, per le risorse economiche di cui alla

lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.

3. In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività delle associazioni possono essere divisi fra i soci, neanche in forme indirette.

#### **Art. 5**

#### ***Donazioni ed Eredità***

1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

#### **Art. 6**

#### ***Prestazioni degli associati***

Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

#### **Art. 7**

#### ***Rappresentanza***

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

## **TITOLO II**

### **REGISTRO DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE**

#### **Art. 8**

#### ***Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale***

1. Per le finalità della presente legge è istituito, presso il dipartimento delle politiche sociali della Regione, il registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Calabria.

2. Il registro regionale si articola in una sezione regionale e in sezioni provinciali.

3. Per l'iscrizione nel registro regionale le associazioni devono:

- a) essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3;

b) avere sede legale in Calabria da almeno sei mesi, oppure essere un'articolazione territoriale di un'associazione iscritta al registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge 383/2000. La perdita di uno solo dei due requisiti di cui al comma 3 comporta la cancellazione dal registro regionale.

4. L'iscrizione nei registri di cui al presente articolo è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 383 del 2000 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge nonché dalla normativa di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da quest'ultima richiesti.

5. Nel registro devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione, l'ambito territoriale di attività, il settore di intervento. Nel registro devono, altresì, essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.

6. L'iscrizione nel registro regionale è condizione necessaria per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 20 e per usufruire dei benefici di cui alla legge 383/2000.

7. L'iscrizione nel registro regionale è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge - quadro sul volontariato".

8. Le Associazioni iscritte nel registro regionale devono trasmettere annualmente, entro il 30 giugno, Rendiconto Economico-Finanziario, nonché dettagliata relazione sull'attività svolta.

9. Il registro regionale è pubblicato con cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

#### *Art. 9*

##### *Sezione regionale del registro regionale delle associazioni di promozione sociale*

1. Le associazioni di cui all'articolo 8, comma 3, che operano in Calabria, almeno in tre province, ovvero i coordinamenti regionali e le articolazioni territoriali delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7 della Legge 383/2000, sono iscritte nella sezione regionale del registro.

2. La sezione regionale del registro è conservata, gestita e aggiornata dal dipartimento delle politiche sociali della Regione.

3. La Regione Calabria provvede con cadenza biennale alla revisione della sezione regionale del registro per verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione alle associazioni. Il riscontro della perdita di uno solo dei due requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, comporta la cancellazione dell'associazione dal registro regionale.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare, emana il regolamento di esecuzione che

disciplina i procedimenti per l'iscrizione, la cancellazione, la revisione, la conservazione e la pubblicazione del registro regionale, nonché le modalità di accesso alla sezione regionale del registro. Il regolamento stabilisce, altresì, il termine per la conclusione del procedimento attivato dalla richiesta di iscrizione al registro regionale nonché le modalità di individuazione dei rappresentanti delle associazioni in seno all'Osservatorio di cui all'articolo 17.

#### ***Art. 10***

##### ***Sezione provinciale del registro regionale delle associazioni di promozione sociale***

1. Le associazioni di cui all'articolo 8, comma 3, che non rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 9, sono iscritte, in base alla località della propria sede legale, nella corrispondente sezione provinciale del registro regionale.
2. Le sezioni provinciali del registro regionale sono conservate, gestite e aggiornate dalle province secondo le modalità indicate nel regolamento di cui al precedente art. 9, comma 4.
3. Le province provvedono con cadenza biennale alla revisione della sezione provinciale del registro per verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione alle associazioni. Il riscontro della perdita di uno solo dei due requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, comporta la cancellazione dell'associazione dal registro regionale.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 9, comma 4, ed in armonia con lo stesso, le province emanano il regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla sezione provinciale del registro regionale.

#### ***Art. 11***

##### ***Procedure per l'iscrizione al registro regionale***

1. La domanda di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Calabria deve essere inoltrata, a mezzo raccomandata A/R, a firma del legale rappresentante dell'Associazione, al dipartimento delle politiche sociali della Regione, corredata dalla seguente documentazione:
  - a) Copia autenticata dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
  - b) Elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
  - c) Dichiarazione nella quale risulti l'ambito o gli ambiti di attività dell'associazione;
  - d) Copia dell'ultimo rendiconto o bilancio con relativo verbale di approvazione da parte degli organi statutari.

2. L'istruttoria sarà condotta dai componenti degli uffici regionali. Lo stesso ufficio curerà, la conservazione dei documenti ricevuti, la redazione e la stesura del Registro Regionale e come previsto dall'art.8 comma 2, della legge 383/2000, l'inoltro annuale di copia aggiornata del Registro Regionale all'Osservatorio nazionale di cui l'art. 11 della legge 383/2000.
3. La domanda, trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione , fa fede il timbro postale, si intende accolta, salvo comunicazione motivata di diniego.
4. Il Registro Regionale è soggetto a revisioni biennale per la verifica della permanenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione.
5. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della legge 383/2000 l'iscrizione nel registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro Regionale della Regione Calabria.

#### *Art. 12*

##### ***Cancellazione dal Registro Regionale***

Le Associazioni verranno cancellate dal Registro Regionale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) Alla verifica annuale mancanza di almeno un requisito a cui è subordinata l'iscrizione;
- b) utilizzo o distrazione di contributi, pubblici o privati, per scopi diversi da quelli per i quali erano stati erogati;
- c) violazione di uno o più termini delle convenzioni di cui all'articolo 22 stipulate con la Regione, con le province, i comuni e gli enti pubblici;
- d) scioglimento, cessazione o estinzione della associazione.

#### *Art. 13*

##### ***Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni ed alle cancellazioni***

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione dalla sezione regionale è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta regionale che decide previa acquisizione del parere dell'Osservatorio Regionale, di cui all'art. 15.

2. Il ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto d'iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione provinciale del registro è ammesso nei termini e all'organo dell'amministrazione provinciale individuati da ciascuna provincia nel

regolamento di cui all'articolo 8 comma 4. Detto organo decide previa acquisizione del parere dell'Osservatorio regionale per l'associazionismo di cui all'articolo 15.

3. Il ricorso in via giurisdizionale avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione regionale e dalle sezioni provinciali del registro è ammesso, in ogni caso, entro il termine di sessanta giorni, al tribunale amministrativo regionale della Calabria, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 383/2000

### **TITOLO III**

#### **OSSERVATORIO REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO**

##### *Art. 14*

##### *Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale*

1. E' istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, composto da:

a) un componente della Giunta Regionale nominato dal Presidente, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un segretario, nella persona del responsabile dell'ufficio regionale preposto alla gestione delle politiche sociali;

c) cinque membri nominati dal Presidente della Giunta Regionale, uno per ciascuna provincia;

d) tre membri designati dalle associazioni rappresentative delle autonomie locali, uno ciascuno in rappresentanza dell'Anci, dell'Uncem e della Lega Autonomie Locali;

e) cinque membri in rappresentanza delle Associazioni di promozione sociale iscritte al registro di cui all'articolo 8. L'individuazione dei membri è effettuata nel rispetto dei principi di elettività da parte delle associazioni iscritte e di rappresentatività delle sezioni regionale e provinciali del registro, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 9, comma 4.

3. I membri dell'Osservatorio regionale, che prestano la loro attività a titolo gratuito, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale e comunque fino all'insediamento dell'Osservatorio successivo.

4. I suoi componenti non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

5. L'Osservatorio elegge un Vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.

6. Nel corso della prima riunione l'Osservatorio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno.

#### *Art. 15*

##### *Funzionamento e attribuzioni*

1. L'Osservatorio per lo svolgimento dei suoi compiti, avrà sede presso il dipartimento delle politiche sociali della Regione, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.

2. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:

- a) analizzare i bisogni del territorio e le priorità d'intervento;
- b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere ed aggiornare dati, documenti e testimonianze sulle attività della promozione sociale;
- c) formulare proposte operative in materia di associazionismo e promozione sociale;
- d) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale
- e) seguire, direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di promozione sociale, iniziative di studio, di ricerca e di promozione dell'associazionismo;
- e) esprimere il parere di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, nel caso di ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione di iscrizione;
- f) assistenza al Dipartimento per le politiche sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro regionale;
- g) organizzare, con cadenza triennale, una conferenza regionale sull'associazionismo, alla quale partecipano i soggetti istituzionali e le associazioni interessate.

3. L'Osservatorio si riunisce almeno tre volte l'anno o quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o il Presidente che lo convoca.

4. Ai componenti dell'Osservatorio è assicurato il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni o per lo svolgimento di eventuali incarichi, assegnati dallo stesso Osservatorio o da altri Enti pubblici nell'ambito delle finalità dell'Osservatorio.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.

#### *Art. 16*

##### *Rapporti Regione ed enti locali*

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione, le province, i comuni e gli altri enti locali:

- a) favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa;
  - b) hanno facoltà di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 21;
  - c) hanno facoltà di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali e previa verifica di disponibilità, alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui l'art. 8 per lo svolgimento delle loro attività.
2. La Regione e le province, per quanto di competenza, hanno facoltà di disporre controlli sulle attività delle associazioni iscritte nelle corrispondenti sezioni del registro regionale di cui all'articolo 8.

#### **TITOLO IV SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE**

##### *Art. 17*

##### *Forme di sostegno dell'associazionismo sociale*

1. La Regione con la presente legge sostiene l'associazionismo di promozione sociale attraverso gli interventi a favore delle strutture associative iscritte nei registri regionali.
2. La Regione agevola altresì l'acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti e alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.
3. La Regione conferisce contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale, volti:
  - a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e dell'evoluzione storica dell'associazionismo;
  - b) al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli associativi e di raccordo inter associativo;
  - c) alla diffusione di metodologie e pratiche mirate alla crescita umana della persona e alla sua valorizzazione;
  - d) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi;
  - e) alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;
  - f) alla tutela ed alla valorizzazione delle associazioni storiche, con più di cinquant'anni di vita attiva e del loro patrimonio mobile ed immobile di valore storico.
4. La regione può assegnare contributi alle Province per il sostegno di piani di intervento per la realizzazione di iniziative concordate con le Associazioni operanti nel proprio territorio ed iscritte nei registri provinciali.

5. La Giunta regionale si riserva con proprio provvedimento, il potere di stabilire annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l'accesso ai contributi di cui al comma 3.

#### **Art. 18**

##### ***Fornitura di spazi e attrezzature***

1. La Regione può concedere, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, previa verifica di disponibilità dei mezzi necessari.

2. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:

- a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;
- b) l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso;
- c) la concessione può comportare una decurtazione del canone di locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese siano sostenute dall'associazione concessionaria.

3. Le Province, gli Enti locali, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione e gli enti pubblici soggetti a vigilanza regionale, nel rispetto delle normative di settore, possono offrire alle associazioni iscritte nei registri regionali analoghe opportunità per l'uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro disposizione.

#### **Art. 19**

##### ***Diritto di partecipazione e di informazione***

1. Le associazioni iscritte nel registro regionale, sotto il coordinamento dell'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale:

- a) partecipano alla programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
- b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli enti locali nelle materie di loro interesse.

2. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge n. 383 del 2000.

#### **Art. 20**

##### ***Formazione, aggiornamento e qualificazione***

1. La Regione segue la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori e degli associati delle associazioni di promozione sociale, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale e di educazione degli adulti.

2. Alle organizzazioni iscritte nel registro regionale che predispongono attività formative o momenti di studio, la Regione e gli Enti locali possono fornire, su richiesta e previa definizione dei criteri, materiale informativo e didattico, strumentazione tecnica, locali, offrendo inoltre collaborazione tecnica o messa a disposizione di funzionari pubblici in qualità di esperti.

**Art. 21**  
**Convenzioni**

1. La Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici dipendenti dalla Regione ed enti pubblici soggetti a vigilanza regionale, possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno 12 mesi nei registri di cui alla presente legge per la gestione di attività di promozione di cui all'articolo 2.
2. Gli Enti di cui al comma 1 possono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, attraverso strumenti idonei a garantirne la massima conoscenza da parte delle associazioni interessate ed operanti nel settore oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni devono obbligatoriamente riportare:
  - a) le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonché le loro modalità di espletamento;
  - c) le risorse umane aventi adeguata formazione specifica in caso di interventi rivolti alla persona le strutture, le attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a), nonché le loro condizioni di utilizzazione; i costi relativi alla copertura assicurativa delle persone messe a disposizione da parte dell'Associazione, adeguatamente all'attività svolta e con riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente;
  - d) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti;
  - e) le modalità di rimborso delle spese documentate;
  - f) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;
  - g) la durata, le cause e modalità di risoluzione della convenzione.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare alle associazioni di promozione sociale iscritte da almeno 12 mesi contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse.

**Art. 22**  
**Rendiconto**

1. Le associazioni che godono dei contributi di cui alla presente legge e di altre leggi della Regione Calabria, qualora non provvedano entro il termine previsto nella domanda o nel provvedimento di concessione, alla realizzazione dei programmi, hanno l'obbligo di rimborsare alla Regione le somme ricevute.
2. Alla fine di ogni anno sociale, le associazioni che godono dei contributi pubblici di cui al comma precedente, , debbono presentare alla Regione e, se diversa da quest'ultima, anche all'ente pubblico concedente il contributo, un rendiconto sulle utilizzazioni delle somme ricevute.

3. La mancata presentazione di tale rendiconto comporterà l'esclusione da ulteriori forme di concessione di contributi per gli anni successivi, nonché il blocco della liquidazione di eventuali ratei annui di contributi già concessi, fatto salvo l'obbligo di restituire le somme già erogate da parte dell'ente concedente il contributo.

4. Dal rendiconto presentato deve risultare che l'Associazione non sono stati concessi, per la stessa finalità, altri contributi da enti pubblici in misura superiore alla somma derivante tra la spesa complessiva ed il contributo concesso ai sensi della presente legge.

5. I giustificativi di spesa sull'utilizzazione dei contributi concessi dovranno essere conservati per almeno cinque anni a cura dell'Associazione ricevente e presso la sede sociale comunicata.

### *Art. 23*

#### *Attività di controllo*

1. La Regione stabilisce i criteri e le modalità di controllo sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro della sezione regionale, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.

2. Le Province stabiliscono i criteri e le modalità di controllo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di uniformità delle procedure stabiliti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.

3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, l'amministrazione competente procede alla cancellazione dal registro.

4. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3, sono ammessi i ricorsi ai sensi dell'articolo 14.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

### *Art. 24*

#### *Norma Finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 4, 15 e 17, quantificati per l'esercizio finanziario in corso in euro 155.460,00, si provvede mediante le risorse allocate nel PROGRAMMA U.12.07 - U0433110302 acceso al "Fondo regionale per le politiche sociali" dello stato di previsione della

spesa del bilancio finanziario 2016-2018 della Regione Calabria, che viene ridotto del medesimo importo.

2. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri a regime si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico con le modalità previste dall'articolo 12 della legge regionale n. 32 del 30 dicembre 2015.

4- Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20, quantificati in euro 100.000,00 per ciascun esercizio 2016 – 2018, si provvede mediante le risorse utilizzate nel Programma Operativo FSE 2014 – 2020 per quanto compatibili con la normativa comunitaria vigente.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### *Art. 25*

#### *Norma finale*

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 383 del 7 dicembre 2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".

### *Art. 26*

#### *Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e farla osservare come legge della Regione Calabria.